



Via Malvezza 3431
Casalecchio dei Conti
Castel San Pietro 40024 Bo
C.F. 90004590379

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 GIUGNO 2019**

In data 22 giugno 2019 alle ore 17 presso la sede del Centro Zonarelli in Bologna, a margine della manifestazione "Migranti tra passato, presente e futuro" organizzata per celebrare il 30mo anniversario della costituzione dell'associazione, alla presenza dei Consiglieri Pierluigi Stefani, Presidente; Cesare Strazzari, Vice Presidente, Milena Rubbi, Costantino Amadeo, assente Barbara Mezzetti allargato ai soci intervenuti Ferrari Maurizio e Ardizzi Eleonora, si è convenuto come da presentazione della ricerca condotta dall'Istituto per la ricerca sociale, di confermare lo statuto dell'Associazione, approvato in sede Ordinaria e straordinaria, in quanto ritenuto conforme alle disposizioni relative ai decreti attuativi della riforma del Terzo Settore DLgs. 117 del 2017 dando mandato al Presidente di presentarlo all'Ufficio delle Entrate, con beneficio delle agevolazioni fiscali e di inviarlo alla Regione Emilia e Romagna, Servizio Politiche Per L'Integrazione Sociale e Contrasto Alla Povertà e Terzo Settore.

Il Presidente

Il Segretario

ARC-EN-CIEL
Via Malvezza n. 3431 - cap. 40050
Casalecchio dei Conti - Gallo Bolognese
tel. e fax 051 6941431 - cell. 393 9331619
Cod. Fisc.: 90004590379

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il 1/7/19 n. 3 del 2019
pagato €
Euro

ASSISTENTE TRIBUTARIA
(Patrizia Barbi)





STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"ARC-EN-CIEL - ODV"

ALLEGATO AL ATTO N. 3074 DEL 01/07/19

Art. 1. Denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice civile del D.Lgs.117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata Associazione di volontariato "ARC-EN-CIEL- ODV", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede legale in Castel San Pietro Terme (Bo), Località Casalecchio dei Conti, Via Malvezza n.3431.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3. Durata ed efficacia dello Statuto

La durata dell'Associazione è illimitata..

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4. Finalità e Attività

L' ARC-EN-CIEL-ODV è un'associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, culturali ad integrazione di cittadini italiani e non, anche di minori e delle loro famiglie.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona ai sensi dell'art.3 della Costituzione Italiana, per il quale "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

L'associazione in particolare si propone:

- a) di accogliere cittadini stranieri in situazioni di emergenza alloggiativa;
- b) di favorire il loro inserimento nella vita lavorativa, sociale e culturale italiana;
- c) di promuovere la conoscenza e la comprensione, la collaborazione e l'integrazione reciproca tra persone provenienti da culture diverse;
- d) di partecipare alla realizzazione dei progetti di convivenza della comunità regionale, nazionale ed internazionale;
- e) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere ragazzi in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, risvegliando in loro un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e dell'apprendimento culturale per sensibilizzarli ai problemi del disadattamento scolastico e dell'emarginazione in generale;
- f) di porre attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

- g) di dare accoglienza temporanea, presso le strutture a disposizione dell'associazione, a persone in stato di bisogno, finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma, provvedendo inoltre a tutte le loro necessità, anche di trasporto, per una fruizione migliore dei servizi offerti.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Art. 5. Soci

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Sono membri dell'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio direttivo;
- i soci operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, queste ultime rappresentate dal loro presidente o da un loro delegato, che s'impegnino a contribuire allo svolgimento dei fini statutari mediante l'opera di volontariato e/o attraverso l'apporto di denaro, di beni e di servizi.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Possono essere soci dell'Associazione, mediante inoltra di domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo, tutte le persone fisiche in pieno possesso dei diritti civili, di buona condotta morale e civile, che condividano lo scopo sociale e le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità dell'Associazione, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 6. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di una domanda scritta da parte degli interessati, al Consiglio direttivo, che la accetta o la respinge comunicandone le motivazioni.

La qualità di socio decorre dall'iscrizione nel libro dei soci, dopo che lo stesso abbia versato la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.



La qualità di socio si perde per recessione, esclusione o decesso.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato al Consiglio direttivo in forma scritta ed avrà decorrenza immediata.

L'esclusione del socio viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per:

- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con l'Oggetto sociale;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere con l'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione avrà efficacia trascorsi sei mesi dalla delibera dell'Assemblea, a prescindere dalla fruizione o meno di un alloggio presso la sede o presso altra casa gestita dall'Associazione..

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate all'Associazione, né di beni ad essa portati, né può pretendere compenso per servizi svolti in seno ad essa.

Art. 7. Diritti e doveri di soci

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di partecipare:

- a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

Art. 8. Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative promozionali);
- c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, o non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito con le risorse di cui ai punti precedenti, non può essere ripartito fra i singoli associati, né durante la vita dell'Associazione, né al momento del suo scioglimento.



Art. 9. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente
 - e) il Tesoriere
 - f) il Collegio dei revisori dei conti.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite.



Art. 10. Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio direttivo;
- c) di nominare i revisori dei conti;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
- e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare l'esclusione dei soci;
- g) di stabilire e di ratificare l'eventuale Regolamento interno.
- h) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11. Modalità di funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante comunicazione di posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero

degli intervenuti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le delibere dell'assemblea cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente e, in loro assenza, da un membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 12. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, con un massimo di undici. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, - - organizzare il funzionamento dell'associazione, assumendo eventualmente personale dipendente;
- predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- redigere e modificare il Regolamento delle case di accoglienza gestite dall'Associazione, da rimanere affisso nei locali della sede sociale e in ogni sua succursale.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

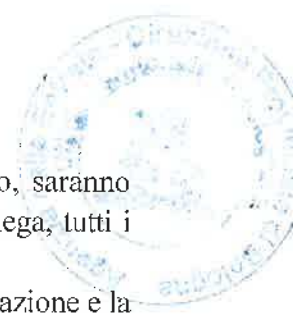
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.



Handwritten signature



Il Consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 13. Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 14. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 15. Collegio dei sindaci

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di sindaci, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione, la corrispondenza della cassa e della banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge.

Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei sindaci.

Art. 16. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Defini

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio deve rappresentare, con chiarezza e precisione la situazione contabile, professionale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 17. Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci e su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 18. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico..

ARC-EN-CIEL
Via Malvezza n. 3431 - cap. 40050
Casalecchio dei Conti - Gallo Bolognese
tel. e fax 051 6941431 - cell. 393 9331619
Cod. Fisc.: 90004590379

Il presidente
clafani

